ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore generale nr. 164 del 12/10/2021

Proponente: *Simona Cerrai*

Attivita Amministrative Costa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dr. Alessandro Voliani*

Estensore: *Alessandra Grandi*

Oggetto: Presa d'atto e disposizione della sottoscrizione della Convenzione per la collaborazione tra ISPRA, ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, ARPA Toscana nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia Marina alla realizzazione del programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 - Eutrofizzazione - e Descrittore 8 – Contaminanti - per gli anni 2021-2022-2023.

ALLEGATI N.: 1

Denominazione	*Pubblicazione*	*Tipo Supporto*
Convenzione tra ISPRA, ARPA Emilia, ARA Sicilia, ARPA Puglia e ARPAT per collaborazione attività inerenti Strategia marina - 2021-2023	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Premesso che nel corso del primo ciclo di attuazione della Strategia Marina, il Ministero dell'Ambiente, in data 18.12.2014, ha stipulato con le Regioni costiere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, per l'attuazione dell'art. 11 "Programmi di Monitoraggio" del D.lgs. 190/2010 CE, con scadenza il 31.12.2017, stato concretizzato con appositi Accordi Operativi con le ARPA Liguria, Calabria ed Emilia Romagna, individuate rispettivamente come Capofila delle sottoregioni Mar Mediterraneo occidentale, Mar Ionio - Mar Mediterraneo centrale, Mare Adriatico, per l'attuazione delle attività di monitoraggio marino così come definite nell'Accordo stesso, con scadenza il 31.12.2017;

Ricordato che nel mese di dicembre 2017 i citati Accordi Operativi sono stati rinnovati sino al 31.12.2020;

Preso atto che con il 2021, al fine di dare avvio operativo ai nuovi Programmi di monitoraggio marino, garantendo continuità al processo di integrazione delle attività di monitoraggio condotte dalle ARPA sin dal 2014 nelle tre Sottoregioni marine con le attività di monitoraggio svolte dall'ISPRA sin dal 2018, è risultato necessario formalizzare un unico Accordo Operativo tra il Ministero, l'ISPRA e le ARPA Capofila delle tre Sottoregioni Mar Mediterraneo occidentale, Mar Ionio -Mediterraneo centrale, Mare Adriatico;

Dato atto che il MiTE, che ha il compito di promuovere e coordinare l'attuazione della direttiva 2008/56/CE recepita con D.lgs 190/2010, ha individuato ISPRA quale unico Ente Pubblico in possesso delle necessarie competenze tecniche e scientifiche in grado di concorrere al perseguimento degli obiettivi oggetto del citato Decreto;

Ricordato che la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente (attualmente MiTE) già nel 2011 si è avvalsa dell'ISPRA per la programmazione e definizione delle attività finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del D. Lgs 13 ottobre 4 2010 n. 190 mediante uno specifico Accordo sino al 31.12.2017 e che con note prot. n. 3470/PNM del 19 febbraio 2018 e n. 6485/PNM del 28 marzo 2018, il Ministero ha confermato ad ISPRA l'esigenza di garantire la continuità della collaborazione con l'Istituto, al fine di assicurare l'attuazione degli adempimenti che scaturiscono dal II ciclo sessennale della Strategia Marina;

Dato atto che in data 28.01.2021 il Direttore generale di ARPA Liguria, con specifico mandato conferito da tutte le ARPA della Sottoregione Mediterraneo Occidentale - di seguito MEDOC (per ARPAT, rif. nota prot n. 88043 del 18.12.2020, agli atti), in nome e per conto di ARPA Liguria, ARPA Toscana, ARPA Lazio, ARPA Sardegna, ARPA Campania ha firmato tale Accordo Operativo con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, ISPRA e le Agenzie Capofila (con relativo Allegato Tecnico), di seguito "Accordo" (Allegato "1"), la cui registrazione è stata comunicata con nota ns prot. n. 18812 del 12.03.2021 (agli atti);

Dato atto che il sopra citato "Accordo" individua le attività da svolgere per l'attuazione dei Programmi di Monitoraggio delle acque marine di cui all'art. 11 del D.lgs. 190/2010, ed affida ad ISPRA il coordinamento tecnico e scientifico del complessivo sistema delle attività dei Programmi di monitoraggio marino; la realizzazione delle attività dei Programmi di monitoraggio marino di propria competenza; la gestione e l'aggiornamento del Sistema Informativo Centralizzato (SIC) di raccolta, gestione e condivisione a livello comunitario dei dati ambientali della Strategia Marina; il supporto tecnicoscientifico per l'aggiornamento dei Programmi di Misure di cui al d.p.c.m. 10 ottobre 2017; il supporto alla cooperazione regionale e alle attività unionali ed internazionali connesse all'attuazione della Strategia Marina, con particolare riguardo alla Common Implementation Strategy (CIS);

Dato atto che l'ISPRA svolge attività orientate all'acquisizione di conoscenze scientifiche e criteri metodologici nelle materie regolate dalle norme dianzi citate, nonché di necessario supporto tecnico e scientifico per l'attuazione delle politiche nazionali ed internazionali per la tutela degli ambienti marini e costieri, nonchè funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del MITE e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

Preso atto che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (Convenzioni ed Accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

Dato atto che l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Dato atto che, nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia Marina, ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della Direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D.lgs. 190/2010, è prevista l'effettuazione di un'attività di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione) e Descrittore 8 (Contaminanti);

Ravvisata la necessità, per l'effettuazione di detta attività, dell'instaurazione di una collaborazione tecnico-scientifica tra ISPRA e ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana (di seguito Parti), ciascuna nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, con lo scopo di dare attuazione alle previsioni del D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190, mediante sotttoscrizione di specifica Convenzione e del relativo Allegato Tecnico, che descrive i compiti e le attività previste per ciascuna Parte e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la Convenzione, comprensiva di allegato tecnico, che ne è parte integrante e sostanziale (Allegato A), che disciplina i reciproci rapporti tra le Parti, nonchè le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

Dato atto che per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione l'ISPRA supporta finanziariamente le spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo di € 1.170.000,00 (somma comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dalla presente convenzione e fuori campo IVA art. 4 d.p.r. 633/72) , nel triennio 2021-2023;

Dato atto che, come indicato all'Art. 6 della Convenzione, il versamento del rimborso da parte di ISPRA avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MiTE e previa verifica dei costi sostenuti, e che nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della sottoscrizione della Convenzione;

Dato atto che, ex art. 7 della Convenzione, il supporto finanziario di ISPRA previsto per ARPAT, a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti nel triennio 2021-2023, è quantificato in massimo € 310.000,00 (2021: € 100.000,00; 2022: € 105.000,00; 2023: € 105.000,00), che saranno erogati secondo le modalità dettagliate all'art 7 stesso, previo benestare del Responsabile della Convenzione individuato all'Art. 12 e dietro presentazione di specifici rendiconti, nelle modalità stabilite agli artt. 8 e 9 della Convenzione;

Dato atto che la Convenzione entrerà in vigore dalla data della stipula e terminerà il 31 ottobre 2023;

Dato atto che le Parti, ex art 11 della Convenzione, si impegnano a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente stessa, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati;

Dato atto che parte dei servizi previsti per l'esecuzione della Convenzione in oggetto saranno parte integrante dell'Accordo tra ARPAT con il Centro Interuniversitario Biologia marina (CIBM), che sarà stipulato in attuazione dell'accordo tra la Regione Toscana e CIBM (rif. DGRT N° 827 del 02.08.2021);

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria della data protection:

"affidamento di dati a soggetti esterni" ai sensi dell'art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto della Convenzione per la collaborazione tra ISPRA, ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, ARPA Toscana nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia Marina alla realizzazione del programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 - Eutrofizzazione - e Descrittore 8 – Contaminanti, comprensiva di allegato tecnico, che ne è parte integrante e sostanziale - (Allegato A), che disciplina i reciproci rapporti tra le Parti, le attività da effettuare e le modalità di esecuzione delle stesse, nonchè le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, e di disporne la sottoscrizione;
2. di dare atto che per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione l'ISPRA supporterà finanziariamente le spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo, per ARPAT, di € 310,000,00 (somma comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dalla presente convenzione e fuori campo IVA art. 4 d.p.r. 633/72) , a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti, nel triennio 2021-2023, per un'attività di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e

contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione) e Descrittore 8 (Contaminanti);

3. di dare atto che detti rimborsi saranno erogati secondo le modalità dettagliate all'art 7 stesso, previo benestare del Responsabile della Convenzione individuato all'art. 12 e dietro presentazione di specifici rendiconti, nelle modalità stabilite agliartt. 8 e 9 della Convenzione;
4. di dare atto che, come indicato all'Art. 6 della Convenzione, il versamento del rimborso da parte di ISPRA avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MiTE e previa verifica dei costi sostenuti, e che nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della sottoscrizione della Convenzione;
5. di dare atto che parte dei servizi previsti per l'esecuzione della Convenzione in oggetto saranno parte integrante dell'Accordo tra ARPAT con il Centro Interuniversitario Biologia marina (CIBM), che sarà stipulato in attuazione dell'accordo tra la Regione Toscana e CIBM (rif. DGRT N° 827 del 02.08.2021);
6. di prendere atto che la Convenzione entrerà in vigore dalla data della stipula e terminerà il 31 ottobre 2023;
7. di dare atto che le Parti, ex art 11 della Convenzione, si impegnano a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente stessa, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati;
8. di dare atto che i rimborsi previsti, corrispondenti ai costi rendicontati per ogni annualità saranno imputati alla voce A.1.e) "Contributi in conto esercizio da altri Soggetti Pubblici" dei rispettivi conti economici dei bilanci consuntivi;
9. di individuare quale responsabile del procedimento il Dr. Alessandro Voliani, responsabile della Convenzione per ARPAT (ex art 12 della Convenzione), ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
10. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la pronta effettuazione delle attività previste dalla Convenzione;
11. di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019;

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 07/10/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 07/10/2021
- Simona Cerrai , il proponente in data 07/10/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 11/10/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 12/10/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 12/10/2021

Allegato al protocollo ARPAT n° 0068356 del 08/09/2021

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

CONVENZIONE

Ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

- l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n.10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Alessandro Bratti, di seguito denominato **ISPRA**;

E

- l'**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**, con sede a Bologna, Via Po 5 Codice Fiscale e Partita Iva n. 04290860370, e agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone, di seguito denominata **ARPAE**;

- l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia**, con sede a Bari, Corso Trieste 27 Codice Fiscale 05830420724, e agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Bruno Vito, di seguito denominata **ARPA Puglia**;

- l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia**, con sede a Palermo, Via Cristoforo Colombo complesso Roosevelt località Addaura codice fiscale 97169170822, e agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vincenzo Infantino, di seguito denominata **ARPA Sicilia**;

- l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana**, con sede a Firenze, Via N. Porpora, 22 Codice fiscale e Partita IVA: 04686190481, e agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Pietro Rubellini, di seguito denominata **ARPA Toscana**;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria",* è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con il Decreto del MATTM, attualmente Ministero della Transizione Ecologica, del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- con Decreto 27 novembre 2013 del MATTM, attualmente Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- l'ISPRA svolge attività orientate all'acquisizione di conoscenze scientifiche e criteri metodologici nelle materie regolate dalle norme dianzi citate, nonché di necessario supporto tecnico e scientifico per l'attuazione delle politiche nazionali ed internazionali per la tutela degli ambienti marini e costieri;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero della Transizione Ecologica e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- con la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" è stata istituita l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) che integra le funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, istituita con la legge regionale n. 44 del 1995, e dei Servizi ambiente delle Province;
- l'ARPAE è ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di

prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario ed è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica;

- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA Puglia) è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27 (legge istitutiva). ARPA Puglia è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali anche in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività, così come espressamente stabilito dall'atto istitutivo dell'Agenzia. L'Agenzia svolge un ruolo fondamentale di apporto tecnico e concorso ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione, che si sostanzia nelle attività istituzionali di monitoraggio e controllo ambientali, informazione ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali oltreché di gestione e studio delle emergenze ambientali e delle relazioni tra ambiente e salute.
- con l'art. 90 della Legge Regionale 3 maggio 2001 n. 6 per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e ss.mm.ii, è istituita ARPA Sicilia
- l'ARPA Sicilia è ente strumentale della Regione siciliana, preposto all'esercizio delle attività tecnico scientifiche connesse alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente individuate dall'art. 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, titolata "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" ed è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
- il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE), che ha il compito di promuovere e coordinare l'attuazione della direttiva 2008/56/CE recepita con D.lgs 190/2010, ha individuato ISPRA quale unico Ente Pubblico in possesso delle necessarie competenze tecniche e scientifiche in grado di concorrere al perseguimento degli obiettivi oggetto del citato Decreto;
- la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente (attualmente MiTE) già nel 2011 si è avvalsa dell'ISPRA per la programmazione e definizione delle attività finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del D. Lgs 13 ottobre

2010 n. 190 mediante uno specifico Accordo sino al 31/12/2017 e che con note prot. n. 3470/PNM del 19 febbraio 2018 e n. 6485/PNM del 28 marzo 2018, il Ministero ha confermato ad ISPRA l'esigenza di garantire la continuità della collaborazione con l'Istituto, al fine di assicurare l'attuazione degli adempimenti che scaturiscono dal II ciclo sessennale della Strategia Marina;

- per fornire Supporto tecnico-scientifico e operativo al MITE nel coordinamento necessario alla realizzazione delle attività di monitoraggio previste dal D.M. 11 febbraio 2015 e della gestione del Sistema Informativo Centralizzato della Strategia Marina, per la verifica, validazione, estrazione e pubblicazione dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio e per l'attuazione della Direttiva 2008/56/CE. si è predisposto col MiTE, Direzione Generale per la Protezione della Natura, un Accordo Operativo per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
- in data 28 gennaio 2021 (Disposizione DG 3113/2021) è stato stipulato un Accordo Operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii., con scadenza al 31 dicembre 2023, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190 e con il quale il MiTE affida ad ISPRA il coordinamento tecnico e scientifico del complessivo sistema delle attività dei Programmi di monitoraggio marino; la realizzazione delle attività dei Programmi di monitoraggio marino di propria competenza; la gestione e l'aggiornamento del Sistema Informativo Centralizzato (SIC) di raccolta, gestione e condivisione a livello comunitario dei dati ambientali della Strategia Marina; il supporto tecnico-scientifico per l'aggiornamento dei Programmi di Misure di cui al d.p.c.m. 10 ottobre 2017; il supporto alla cooperazione regionale e alle attività unionali ed internazionali connesse all'attuazione della Strategia Marina, con particolare riguardo alla Common Implementation Strategy (CIS);
- la presente convenzione viene stipulata in adempimento agli impegni assunti dall'Italia a livello europeo e recepiti attraverso il summenzionato D.lgs. 190/2010;
- nel corso del primo ciclo di attuazione della Strategia Marina il Ministero, in data 18 dicembre 2014, ha stipulato con le Regioni costiere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, per l'attuazione dell'art. 11 "Programmi di Monitoraggio" del d.lgs. 190/2010 CE, con scadenza il 31 dicembre 2017;

- il citato Accordo tra Ministero e regioni successivamente, nel medesimo mese di dicembre 2014, è stato concretizzato con appositi Accordi Operativi con le ARPA Liguria, Calabria ed Emilia Romagna, individuate rispettivamente come capofila delle sottoregioni Mar Mediterraneo occidentale, Mar Ionio - Mar Mediterraneo centrale, Mare Adriatico, per l'attuazione delle attività di monitoraggio marino così come definite nell'Accordo stesso, con scadenza il 31 dicembre 2017;
- nel mese di dicembre 2017 i citati Accordi Operativi, sono stati rinnovati sino al 31.12.2020;
- a partire dal 2021 risulta necessario dare avvio operativo ai nuovi Programmi di monitoraggio marino, garantendo continuità al processo di integrazione delle attività di monitoraggio condotte dalle ARPA sin dal 2014 nelle tre Sottoregioni marine di riferimento con le attività di monitoraggio svolte dall'ISPRA sin dal 2018, anche e soprattutto per raggiungere obiettivi di razionalizzazione della spesa e di efficienza economica;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (Convenzioni ed Accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

- gli obiettivi e le finalità della presente Convenzione, rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente, ricerca e divulgazione scientifica;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI
SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse e gli allegati tecnici formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 2
(Oggetto)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l. n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione alle previsioni del d. lgs 13 ottobre 2010 n. 190, come specificato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
In particolare, con questo accordo ISPRA e ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana si impegnano a collaborare alla realizzazione del programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione) e Descrittore 8 (Contaminanti).

Articolo 3
(Proprietà ed utilizzo dei dati)

1. I dati, le informazioni, le elaborazioni e ogni altro prodotto derivante dall'attuazione della presente convenzione sono di proprietà comune di tutte le parti e del MiTE.

2. Il relativo utilizzo finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190, tenendo conto del ruolo istituzionale di Autorità nazionale competente attribuito al MiTE dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 190/2010, avverrà previo accordo tra le Parti.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato deriva dalla attività di implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE recepita dal D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190.

Articolo 4

(Attività delle Parti)

L'elenco dei compiti svolti dalle Parti è dettagliatamente specificato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 5

(durata e decorrenza della Convenzione)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e termina il 31 ottobre 2023.

Articolo 6

(Attribuzione delle risorse finanziarie per i costi sostenuti)

Per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione l'ISPRA supporta finanziariamente le spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo **di euro 1.170.000,00 tale somma è comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dalla presente convenzione è da ritenersi fuori campo IVA art. 4 d.p.r. 633/72, nel triennio 2021-2023**. Il versamento del rimborso da parte di ISPRA avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MiTE e previa verifica dei costi sostenuti.

Nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della sottoscrizione del presente atto.

Articolo 7

(Modalità e termini di pagamento)

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, nel triennio 2021-2023, il supporto finanziario di ISPRA, a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti, sarà così suddiviso:

ARPA	2021	2022	2023	TOTALE
ARPAE	70.000,00	85.000,00	85.000,00	240.000,00
ARPA Puglia	100.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00
ARPA Sicilia	100.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00
ARPA Toscana	100.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00
TOTALE	370.000,00	400.000,00	400.000,00	1.170.000,00

Le risorse finanziarie di cui al precedente comma saranno erogate con le seguenti modalità:

- una prima quota fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) entro il 30 ottobre per l'anno 2021 ed entro il 30 giugno per ciascun anno 2022 e 2023, previa presentazione di una relazione sulle attività svolte, rendicontazione delle spese sostenute e richiesta di pagamento;
- il saldo a conclusione delle attività dell'anno di competenza e dopo la presentazione di una relazione sulle attività svolte, rendicontazione delle spese sostenute e richiesta di pagamento, entro il 31 dicembre per gli anni 2021-2022 e entro il 30 ottobre per l'anno 2023.

L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva delle parti;

Le rendicontazioni e le relative richieste di pagamento dovranno essere inviate ad ISPRA al seguente indirizzo PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

L'erogazione delle somme da parte dell'ISPRA a ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana, avverrà previo benestare del Responsabile della convenzione di cui al successivo art. 12,

- per ARPAE, mediante accredito sul conto di tesoreria intestato Arpae - Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna via Po, 5 - 40139 Bologna P.IVA e C.F. 04290860370, presso l'istituto Tesoriere Unicredit S.P.A. – VIA Ugo Bassi 1 – BOLOGNA (BO);

- per ARPA Puglia, mediante accredito su: c/c bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale 09400, Codice IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757.

- per ARPA Sicilia, mediante accredito su: - C/C N. - codice IBAN IT32Q0306904602100000046059
- per ARPA Toscana, mediante accredito su: C/C N. – codice IBAN IT59Y0503402801000000005565 presso Banco BPM

Articolo 8

(Rendicontazione e Rapporti delle attività)

1. ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana provvederanno alla rendicontazione dei costi sostenuti, secondo uno specifico format che sarà fornito, allegato alla presente convenzione, che dovrà esser trasmesso con le modalità previste all'art. 7 di ciascun anno di riferimento, e conserveranno per almeno 5 anni le fatture e tutta la relativa documentazione.
2. Le rendicontazioni dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme fiscali, ove connesse, dovranno essere corredate da autocertificazione a firma del responsabile dell'Ente per la presente Convenzione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attività poste in essere in funzione del presente Atto.
3. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. È facoltà dell'ISPRA richiedere in ogni momento a ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana i giustificativi dei costi indicati nel rendiconto ed ogni altro documento o informazione ritenuta utile.
5. I rapporti intermedio e finale delle attività dovranno dare adeguata rappresentazione del rispetto del cronoprogramma delle attività e della correttezza dello svolgimento delle medesime.

Articolo 9

(Costi ammissibili)

1. Le categorie di costi ammissibili a rendicontazione per il rimborso sono le seguenti:
   a. personale a tempo indeterminato, limitatamente agli oneri accessori;
   b. personale a tempo determinato e atipico;

c. missioni;
d. servizi di supporto operativo, funzionali all'attuazione dei POA funzionali all'attuazione dei POA;
e. rate di ammortamento di materiale tecnico durevole, funzionali all'attuazione dei POA funzionale all'attuazione dei POA;
f. materiali di consumo (direttamente connessi alle attività di monitoraggio) (direttamente connessi alle attività di monitoraggio);
g. spese generali (7%) dei costi sostenuti.

2. Sono considerati ammissibili per ciascuna delle categorie sopra elencate i costi, come dettagliati nel POA, effettivamente liquidati e rendicontati, secondo il principio della competenza temporale.
3. I costi effettivamente liquidati relativi ad una delle categorie sopra indicate sono ritenuti ammissibili se:
   a. non finanziati da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
   b. necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente 'Accordo e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dai POA;
   c. registrati nella contabilità dell'ente e identificabili in maniera chiara e univoca;
   d. corrispondenti a pagamenti effettivamente effettuati e senza alcuna possibilità di recupero;
   e. giustificati per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
   f. sostenuti nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori.

Articolo 10

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Articolo 12

(Nomina dei Responsabili della Convenzione)

- Il Responsabile dell'esecuzione della Convenzione per l'ISPRA è il Dott. Giordano Giorgi
- Il Responsabile dell'esecuzione della Convenzione per l'ARPAE è la Dr.ssa Cristina Mazziotti, Incarico di Funzione Coordinamento Settore Marino della Struttura Oceanografica Daphne;
- Il Responsabile dell'esecuzione della Convenzione per l'ARPA Puglia è il Dott. Nicola Ungaro, Direttore della U.O.C. Ambienti Naturali – Centro Regionale Mare;
- Il Responsabile dell'esecuzione della Convenzione per l'ARPA Sicilia è il Dott. Vincenzo Ruvolo;
- Il Responsabile dell'esecuzione della Convenzione per l'ARPA Toscana è il Dott. Alessandro Voliani

Articolo 13

(Comunicazioni)

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- l'ISPRA in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, PEC protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
- l'ARPAE presso la sede della Struttura Oceanografica Daphne in Cesenatico, (FC), Viale A.Vespucci 2 (indirizzo PEC aoosod@cert.arpa.emr.it).
- l'ARPA Puglia in Bari, Corso Trieste 27, PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- l'ARPA Sicilia in Palermo, Via Cristoforo Colombo complesso Roosevelt località Addaura, PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it
- l'ARPA Toscana in Firenze, Via N. Porpora, 22 - 50144 PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Articolo 14

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

Articolo 15

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento correttamente eseguite.

Articolo 16

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovranno insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo

del Lazio.

Articolo 17

(Normativa applicabile)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 241/1990 e le norme del Codice Civile ove compatibili.

Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per l'ISPRA

Il Direttore Generale

Dott. Alessandro Bratti

Firmato digitalmente da: Alessandro Bratti
Luogo: Roma
Data: 13/07/2021 17:32:51

Per l'ARPAE

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Bortone

Per l'ARPA Puglia

Il Direttore Generale

Dott. Bruno Vito

Firmato digitalmente da: BRUNO VITO
Data: 26/07/2021 14:28:53

Per l'ARPA Sicilia

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Infantino

INFANTINO
VINCENZO
07.09.2021
08:20:54
GMT+00:00

Per l'ARPA Toscana

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Rubellini

ALLEGATO TECNICO

(Deposizione atmosferica)

1. OGGETTO

Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra ISPRA e ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia Marina ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della Direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D.lgs. 190/2010.

In particolare, con questo accordo ISPRA e ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana si impegnano a collaborare alla realizzazione del programma di monitoraggio relativo alla deposizione atmosferica secca e umida di composti azotati e contaminanti per il Descrittore 5 (Eutrofizzazione) e Descrittore 8 (Contaminanti).

2. DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA'

A. ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana collaboreranno con ISPRA al fine di realizzare e/o ammodernare stazioni di monitoraggio con centraline dedicate alla raccolta dei campioni di deposizione secca e umida nelle località di seguito indicate:

Tabella 1 – Localizzazione centraline per raccolta dei campioni di deposizione secca e umida.

N. Centraline	Sotto-regione	Localizzazione	ARPA
1	Mar Mediterraneo Occidentale	Isola di Pianosa	ARPA Toscana
1	Mar Ionio e Mediterraneo Orientale	Isola di Lampedusa	ARPA Sicilia
1	Mar Adriatico	Isole Tremiti	ARPA Puglia
1	Mar Adriatico	Nord Adriatico	ARPAE

Le specifiche tecniche per la realizzazione delle centraline in termini di struttura e strumentazione saranno concordate tra ISPRA e ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana al fine di assicurare un monitoraggio coerente ed omogeneo su scala nazionale. I campionatori per la raccolta della deposizione secca e umida saranno acquistati da ISPRA nel numero complessivo di n. 10 in modo da garantire la disponibilità di n. 2 campionatori di riserva in caso di guasto. Le caratteristiche indicative del campionatore sono riportate nella scheda tecnica allegata

(Scheda_tecnica_FAS005AC_Campionatore_Wet&Dry.pdf). I costi di spedizione dei campionatori alle ARPA saranno a carico di ISPRA.

B. ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana predisporranno campagne di monitoraggio tali da garantire posizionamento e prelievo del materiale di raccolta per deposizione secca e umida con frequenza ogni 15 giorni, condizioni meteo-marine permettendo.
C. ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana effettueranno l'analisi dei filtri mediante metodica di prelievo ed estrazione secondo il Rapporto ISTISAN 06/38 - ISSN 1123-3117[1] dei seguenti parametri:
    a. Deposizione umida e secca: arsenico, piombo, cadmio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici (benz[a]antracene, benzo[b]fluorantene, benzo[j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenz[a,h]antracene)
    b. Deposizione umida: SO_4^{2-}, NO_3^-, Cl^-, H^+, NH_4^+, Ca_2^+, Mg_2^+, Na^+ e K^+
    c. Deposizione secca: NO_3^-, HNO_3, NH_4^+,NH_3, NO_2, NO
D. ISPRA predisporrà gli standard informativi e i flussi dati sul SIC – Sistema Informativo Centralizzato http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it per la trasmissione dei dati di monitoraggio della deposizione atmosferica da parte di ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana;
E. ISPRA avrà inoltre il compito di effettuare l'analisi statistica per la definizione di opportuni fattori di deposizione applicati alle condizioni meteorologiche derivate da modellistica numerica sulla scala del bacino Mediterraneo;
F. ISPRA e ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana collaboreranno alla estensione di elaborati di ricerca e lavori scientifici di sintesi secondo modalità che saranno concordate tra le parti.

3. PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO

ATTIVITA' A: Realizzazione e/o ammodernamento di stazioni di monitoraggio con centraline per la raccolta dei campioni di deposizione secca e umida da parte di ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana distribuite secondo quanto indicato in Tabella 1. La stazione di monitoraggio dovrà essere fornita di alimentazione elettrica e il campionatore deve essere predisposto per la misura dei composti volatili e dotato di sistema di riscaldamento (Modello indicativo di riferimento del campionatore: Campionatore WET&DRY con dispositivo DSSA codice modello: FAS006AA della MTX).

ATTIVITA' B:

- Attività B.1: Predisposizione degli standard informativi e implementazione dei flussi dati sul SIC – Sistema Informativo Centralizzato http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it da parte di ISPRA al fine di consentire ad ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana la trasmissione dei dati di monitoraggio della deposizione atmosferica.

[1] Menichini et al., Metodi per la determinazione di arsenico, cadmio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici nelle deposizioni atmosferiche, Rapporti ISTISAN 06/38 - ISSN 1123-3117

-Attività B.2: Campionamento e analisi chimica dei parametri da deposizione secca e umida indicati al sopraindicato punto C del paragrafo 2 da parte di ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana, ciascuna per la rispettiva stazione di monitoraggio indicata in Tabella 1.

ATTIVITA' C: Trasmissione dei dati di monitoraggio derivanti dall'attività B.2 sul SIC – Sistema Informativo Centralizzato http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it da parte di ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana con cadenza trimestrale.

4. TEMPISTICHE

4.1. Le attività A e B si svolgeranno a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e si concluderanno il 31 agosto 2023 secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma;

4.2. L'attività C si svolgerà secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma e si concluderà il 31 ottobre 2023.

5. REFERENTI SCIENTIFICI

5.1. Il Referente tecnico-scientifico per ARPAE è: Dr.ssa Cristina Mazziotti

5.2. Il Referente tecnico-scientifico per ARPA Puglia è: Dott. Nicola Ungaro

5.3. Il Referente tecnico-scientifico per ARPA Sicilia è: Dott. Vincenzo Ruvolo

5.4. Il Referente tecnico-scientifico per ARPA Toscana è: Dott. Alessandro Voliani

5.5. Il Referente tecnico-scientifico per ISPRA è: Dott. Giordano Giorgi

Crono programma

Attività	Mag/21	Giu/21	Lug/21	Ago/21	Set/21	Ott/21	Nov/21	Dic/21
A.								
B.1								
B.2								
C.								

Attività	Gen/22	Feb/22	Mar/22	Apr/22	Mag/22	Giu/22	Lug/22	Ago/22	Set/22	Ott/22	Nov/22	Dic/22
A.												
B.1												
B.2												
C.												

Attività	Gen/23	Feb/23	Mar/23	Apr/23	Mag/23	Giu/23	Lug/23	Ago/23	Set/23	Ott/23	Nov/23	Dic/23

A.												
B.1												
B.2												
C.												

- **RIMBORSO A SOSTEGNO DEI COSTI SOSTENUTI**

A titolo di ristoro delle spese sostenute l'ISPRA provvederà ad erogare a ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana la somma di € 1.170.000,00 (euro unmilionecentosettantamila/00).

Tale somma è concordata come sostegno dei costi che saranno sostenuti dalle ARPAE, ARPA Puglia, ARPA Sicilia e ARPA Toscana per lo svolgimento delle attività previste da questo Allegato tecnico di dettaglio e verrà così ripartita per i tre anni di attività:

ARPA	2021	2022	2023	TOTALE
ARPAE Emilia-Romagna	70.000,00	85.000,00	85.000,00	240.000,00
ARPA Puglia	100.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00
ARPA Sicilia	100.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00
ARPA Toscana	100.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00
TOTALE	**370.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.170.000,00**